



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



VALUTAZIONE DEI RISCHI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
DOVUTE ALL'USO DELLE MOTOSLITTE NEI COMUNI DEL
COMPENSORIO DELLA VIA LATTEA (TO)

INDICE

CAPITOLO 1: NORMATIVA	4
CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	16
CAPITOLO 3: DEFINIZIONE DELLA MOTOSLITTA	30
CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	32
CAPITOLO 5: OBBLIGHI DEL GUIDATORE	43
CAPITOLO 6: OBBLIGHI DEL PERSONALE PER LA MANUTENZIONE	47
CAPITOLO 7: OBBLIGHI DEL PERSONALE ESTERNO ALLE STRUTTURE	49
CAPITOLO 8: COMPONENTI PRINCIPALI DELLA MOTOSLITTA	51
CAPITOLO 7: ZONE DI PERICOLO	52
CAPITOLO 8: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MOTOSLITTA	53
CAPITOLO 9: REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA GUIDA	57
CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA	64
CONDIZIONI ATMOSFERICHE	65
ADERENZA AL SUOLO	67
PERICOLO DI SCIVOLARE O INCIAMPARE	72
COLLISIONE / LIMITAZIONE DELLA VISIBILITÀ	75



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



INDICE

CAPITOLO 13: RISCHI E PERICOLI LEGATI

ALL'UTILIZZO DELLA MOTOSLITTA	81
TRASPORTO MATERIALI	89
PRECIPITARE, RIBALTARSI, SCIVOLARE	94
PRECIPITARE IN UN CREPACCIO	99
PRECIPITARE IN CORSI D' ACQUA	103
PERICOLO DI PRECIPITARE DAL MEZZO	107
FUORIUSCITA DI OLIO DA COMPONENTI IDRAULICI	110
BATTERIE	113
AGENTI CHIMICI	116
CONCLUSIONE	
REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE	118
ANALISI DEI PERCORSI	131



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 1: NORMATIVA

Quale norma regola i requisiti sulla sicurezza delle motoslitte?

D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 Titolo III

artt. n° 69, 70, 71, 72 e 73



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 1: NORMATIVA

D.V.R (Documento di Valutazione dei Rischi aziendali)ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- elenco dei pericoli rilevanti;
- requisiti di sicurezza e/o misure di protezione generale;
- dispositivi di sterzata;
- freni;
- messa in servizio;
- dispositivi di tensionamento dei cingoli;
- sedile;
- strutture di comando e loro dispositivi di controllo;
- misure contro gli effetti nocivi per la salute.
- Apparecchi di illuminazione e riconoscibilità
 - Segnalatori acustici
 - Specchietto retrovisore
 - accessori da lavoro



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 1: NORMATIVA

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

(lettera così modificata dall'art. 42 del d.lgs. n.106 del 2009)

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Art. 70. Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che

CAPITOLO 1: NORMATIVA

un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

- a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
- b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

44 di 170

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

(comma così sostituito dall'art. 43 del d.lgs. n. 106 del 2009)

- a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea

CAPITOLO 1: NORMATIVA

disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70.

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

(articolo così modificato dall'art. 44 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 1: NORMATIVA

istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

45 di 170

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 1: NORMATIVA

situazioni pericolose siano sottoposte:

- 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
- c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese



CAPITOLO 1: NORMATIVA

requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

(comma così sostituito dall'art. 45 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

(comma così modificato dall'art. 45 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

(comma così modificato dall'art. 46 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

(comma così modificato dall'art. 46 del d.lgs. n. 106 del 2009)

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano



CAPITOLO 1: NORMATIVA

sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e di requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

(comma così modificato dall'art. 45-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013)

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(comma introdotto dall'art. 11, comma 5, lettera c), legge n. 119 del 2013)



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 1: NORMATIVA

l'utilizzatore della motoslitta dovrà:

essere in possesso di una patente di guida per autoveicoli valida e di un'attestazione della qualifica per la guida art 37 del D.lgs n.81/08. e delle accordo Stato Regioni del 21/12/2011.



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

- 

CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Note sul manuale d'uso e manutenzione

Durante l'utilizzo delle motoslitte possono verificarsi pericoli legati alla motoslitta stessa, così come all'ambiente di lavoro, es. per movimenti di traslazione, impiego di accessori, deformazioni del terreno, impatto degli agenti atmosferici e pericolo di valanghe. Questi pericoli tuttavia possono essere ridotti al minimo se il personale mantiene un comportamento appropriato e ponderato.

CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Note sul manuale d'uso e manutenzione

Il presente manuale d'uso e manutenzione avverte dei possibili pericoli che possono verificarsi e suggerisce norme comportamentali che contribuiscono a ridurre lesioni e danni materiali.

Per evitare danni è necessario leggere e comprendere il manuale d'uso e manutenzione prima di mettere in funzione la motoslitta, in quanto condizioni tecnicamente perfette della motoslitta rappresentano il migliore presupposto per prevenire gli incidenti.



CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Spiegazione delle indicazioni di sicurezza

Le indicazioni di sicurezza utilizzate nel presente manuale d'uso e manutenzione sono strutturate come segue:

DICITURA

Denominazione del pericolo

Indicazione delle possibili conseguenze

- Indicazione delle possibili misure per evitarlo
- ...

PRECAUZIONE

Pericolo di ustione

Poiché il sistema di raffreddamento è sotto pressione, aprendolo può accadere che il refrigerante caldo schizzi fuori ustionando la pelle e gli occhi.

- Aprire il sistema di raffreddamento solo quando la temperatura del refrigerante è inferiore a 40°C.
- Svitare il tappo lentamente e scaricare completamente la pressione in eccesso prima di aprire.
- Per trattare il refrigerante, indossare guanti e abbigliamento di protezione adeguati nonché occhiali di protezione.

CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Spiegazione delle indicazioni di sicurezza



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Classificazione delle diciture

PERICOLO

Indica una situazione di pericolo immediato che può provocare morte o lesioni gravi se non vengono rispettate le disposizioni di sicurezza.



PERICOLO

AVVERTENZA

Indica una possibile situazione di pericolo che provocherà morte o lesioni gravi se non vengono rispettate le disposizioni di sicurezza.



AVVERTENZA



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Classificazione delle diciture

PRECAUZIONE

Indica una possibile situazione di pericolo che potrebbe provocare lesioni leggere o mediamente gravi se non vengono rispettate le disposizioni di sicurezza.



PRECAUZIONE

PRECAUZIONE

Indica una possibile situazione di pericolo che potrebbe provocare danni materiali se non vengono rispettate le disposizioni di sicurezza.

PRECAUZIONE



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Classificazione delle diciture

NOTA

Indica informazioni supplementari.

NOTA

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Indica informazioni nell'ambito della protezione dell'ambiente.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Simboli e loro significato



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Simboli e loro significato: prescrizione

Utilizzare una protezione per i piedi



Utilizzare una protezione per le mani



Utilizzare una protezione per gli occhi



Utilizzare la cintura di sicurezza



CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Simboli e loro significato: avvertimento

	Norma EN ISO 3864 (nero-giallo)	Norma US ANSI Z.353 (nero-bianco)
Avvertimento di pericolo immediato e possibile		
Avvertimento per superfici, componenti o fluidi caldi		
Avvertimento di pericolo di scivolamento		
Avvertimento di pericolo di schiacciamento		

CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Simboli e loro significato: Simboli di avvertimento

Avvertimento di pericolo di recisione degli arti



Avvertimento di pericolo di schegge



Avvertimento di pericolo di recisione o schiacciamento dovuto a parti rotanti!



Avvertimento di pericolo di urto
indossare la cintura di sicurezza



CAPITOLO 2: IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Simboli e loro significato: divieto

Vieta azioni o comportamenti



Vietato rimuovere i dispositivi di protezione!



Vietato trasportare persone (a eccezione delle zone del veicolo nelle quali il trasporto di persone è espressamente autorizzato)



Vietato accendere fuochi, usare fiamme libere e fumare



Divieto per persone con pacemaker cardiaco



CAPITOLO 3: DEFINIZIONE DELLA MOTOSLITTA

Definizione di “MOTOSLITTA”

3.1

motoslitta

Veicolo semovente, dotato di motore, cingolato,
principalmente destinato allo spostamento su terreni innevati



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 3: DEFINIZIONE DELLA MOTOSLITTA

Veicoli classificati come “motoslitta”

Nella categoria delle motoslitte rientrano tutti i veicoli cingolati adibiti ai seguenti lavori:

Veicoli per il trasporto di persone o di merci sulla neve



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Obblighi del dipendente

(Art. 20 del d.lgs. 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Obblighi del dipendente

(Art. 20 del d.lgs. 81/2008)

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Condizioni per poter guidare una motoslitta secondo il manuale uso manutenzione

Solo personale qualificato e autorizzato dal Datore di Lavoro

Il guidatore deve avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ avere compiuto 18 anni.
- ✓ essere in possesso di una patente di guida per autoveicoli valida e di un'attestazione della qualifica per la guida art 37 del D.lgs n.81/08.
- ✓ essere fisicamente e mentalmente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati

CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e



CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

29 di 170

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

(comma introdotto dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure



CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

(comma così sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

30 di 170

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi

CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

(comma introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera d), legge n. 98 del 2013)



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Condizioni per poter guidare una motoslitta

- essere addestrato alla guida di veicoli.
- possedere le nozioni fondamentali delle caratteristiche della neve, sapere come si formano e quali effetti devastanti hanno le valanghe e in particolare come comportarsi in caso di pericolo di valanghe. Qualora nella zona di utilizzo siano presenti delle disposizioni giuridiche in merito al comportamento in caso di pericolo valanghe, queste devono essere rispettate.
- Per una maggiore sicurezza operativa, il conducente del veicolo deve acquisire conoscenze sulla motoslitta, sulle condizioni delle piste e della neve
- comportamento della motoslitta nelle diverse condizioni della neve
- conoscenza della zona di utilizzo, soprattutto per quanto riguarda particolari pericoli di incidenti (ad es. caduta massi, pericolo di valanghe, punti di caduta, incroci, aree boscate, punti con visibilità ridotta)

CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Qualifica del personale di servizio

Gli interventi di montaggio e manutenzione devono essere eseguiti da personale di servizio del costruttore o da personale di servizio formato da quest'ultimo.

Il personale di servizio e ausiliario deve avere le seguenti caratteristiche:

- avere compiuto 14 anni
- essere fisicamente e mentalmente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati

CAPITOLO 4: QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Qualifica del personale di servizio

Interventi tecnici quali guasti, diagnosi e lavori di riparazione su componenti meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici possono essere eseguiti esclusivamente da tecnici specializzati e formati .

Il personale di servizio deve conoscere i pericoli e utilizzare la procedura più sicura.

CAPITOLO 5: OBBLIGHI DEL GUIDATORE

Obblighi del guidatore prima della guida del mezzo

Il conducente del veicolo deve verificare la funzionalità delle parti del veicolo che ne garantiscono il funzionamento in sicurezza prima di partire.

Rispettare le seguenti direttive:

- Liberare la motoslitte da neve e ghiaccio.
- Verificare l'operatività dei dispositivi di protezione.
- Verificare l'impianto di illuminazione e i dispositivi di avvertimento.
- Verificare i livelli (es. olio motore, refrigerante).
- Verificare l'effetto di sterzo, freni e idraulica.
- Verificare il fissaggio degli accessori e del carico.
- Se per il funzionamento sicuro della motoslitte è necessario utilizzare ricetrasmittenti o telefoni cellulari, prima di partire si dovrà verificare la loro funzionalità e la riuscita del collegamento.
- Non mettere in funzione la motoslitte se le spie di avvertenza si accendono



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 5: OBBLIGHI DEL GUIDATORE

Obblighi del guidatore durante a guida del mezzo

Il conducente deve impostare la propria guida in modo da mantenere la motoslitta costantemente sotto controllo ed entro percorsi ben visibili. Deve adeguare la velocità alle condizioni della neve e del terreno, alla visibilità nonché alle caratteristiche della motoslitta, anche in funzione del traino lavoro montati.

Rispettare le seguenti direttive:

- Se necessario, indossare l'equipaggiamento di protezione individuale (ad es. occhiali di protezione, guanti di protezione, scarpe antinfortunistiche).
- Accendere sempre i proiettori girevoli di riconoscimento.
- Tenere sotto controllo gli strumenti di bordo.
- Non superare i limiti di prestazione della motoslitta.
- Non eseguire curve strette.
- Se i cingoli scivolano, ridurre la loro velocità e adeguarla alla velocità di marcia consentita dal terreno.

CAPITOLO 5: OBBLIGHI DEL GUIDATORE

Obblighi del guidatore durante a guida del mezzo

Se una spia segnala un guasto o si notano tracce d'olio dietro la motoslitta, arrestare immediatamente il motore e riparare il guasto.

- In caso di impiego di carrelli di traino, frenare eseguire curve lente.
- Ridurre la velocità in presenza di persone e su terreni difficili; .

Qualora persone dovessero essere in pericolo per i movimenti operativi del veicolo, azionare i segnali di pericolo acustici e ottici.

- In caso di parcheggio o abbandono della motoslitta, inserire il freno di stazionamento, ed estrarre la chiave di avviamento.
- Non lasciare mai il motore acceso incustodito.
- Non procedere su fossi, cunette o pendii con la motoslitta ad alta velocità. In quanto si potrebbero provocare lesioni o danni meccanici.

Obblighi del guidatore durante a guida del mezzo

- In caso di scivolamento laterale della motoslitta, girarsi verso monte ed evitare lo scivolamento accelerando. In caso di scivolamento laterale non girare mai la motoslitta verso valle.
- Terreni con scarsa visibilità possono nascondere ostacoli pericolosi, procedere lentamente e usare la massima attenzione.
- Non attraversare laghi o corsi d'acqua gelati con la motoslitta.
- I pendii sui quali non è possibile fermarsi a causa della pendenza possono essere percorsi solo dopo che il conducente si è sincerato che questo non metta in pericolo sé o altri. In caso contrario scegliere un percorso alternativo.



CAPITOLO 6: OBBLIGHI DEL PERSONALE PER LA MANUTENZIONE

OBBLIGHI DEL PERSONALE PER LA MANUTENZIONE

La manutenzione delle motoslitte può essere eseguita solo nel rispetto delle regole della tecnica riconosciute universalmente e osservando il manuale d'uso e manutenzione del costruttore.

Rispettare le seguenti direttive:

- Eseguire sempre gli interventi di manutenzione in modo conforme.
- Spegnerne il motore durante gli interventi di lubrificazione e manutenzione.
- Indossare abbigliamento protettivo ed equipaggiamento di protezione.
- Quando si maneggiano refrigeranti, rispettare le norme di sicurezza generali.
- Miscelare i carburanti solo in ambienti ben ventilati.
- Non fumare, evitare fiamme libere o scintille vicino alla motoslitte.
- Non rifornire la motoslitte a motore caldo o acceso.
- Non aprire il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento a motore caldo.
- Qualora si sentisse odore di carburante durante l'uso, spegnere immediatamente il motore e riparare il guasto.

CAPITOLO 6: OBBLIGHI DEL PERSONALE PER LA MANUTENZIONE

OBBLIGHI DEL PERSONALE PER LA MANUTENZIONE

- Non utilizzare liquidi come ausilio di avviamento del motore.
- Prestare particolare attenzione a parti rotanti e superfici calde.
- Controllare regolarmente il sistema di alimentazione.



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 7: OBBLIGHI DEL PERSONALE ESTERNO ALLE STRUTTURE

Obblighi del personale neo assunto in azienda e/o utilizzatori occasionali

il personale deve ottenere varie informazioni sui rischi:

rischi aziendali, rispetto delle norme contenute negli artt. n° 36, 37, 70, 71, 72 e 73 del D.Lgs n° 81/2008;

essere in possesso di una patente di guida per autoveicoli valida e di un'attestazione della qualifica per la guida art 37 del D.lgs n.81/08. e delle accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

informazioni sulle norme e sui rischi nel comprensorio sciistico quali:

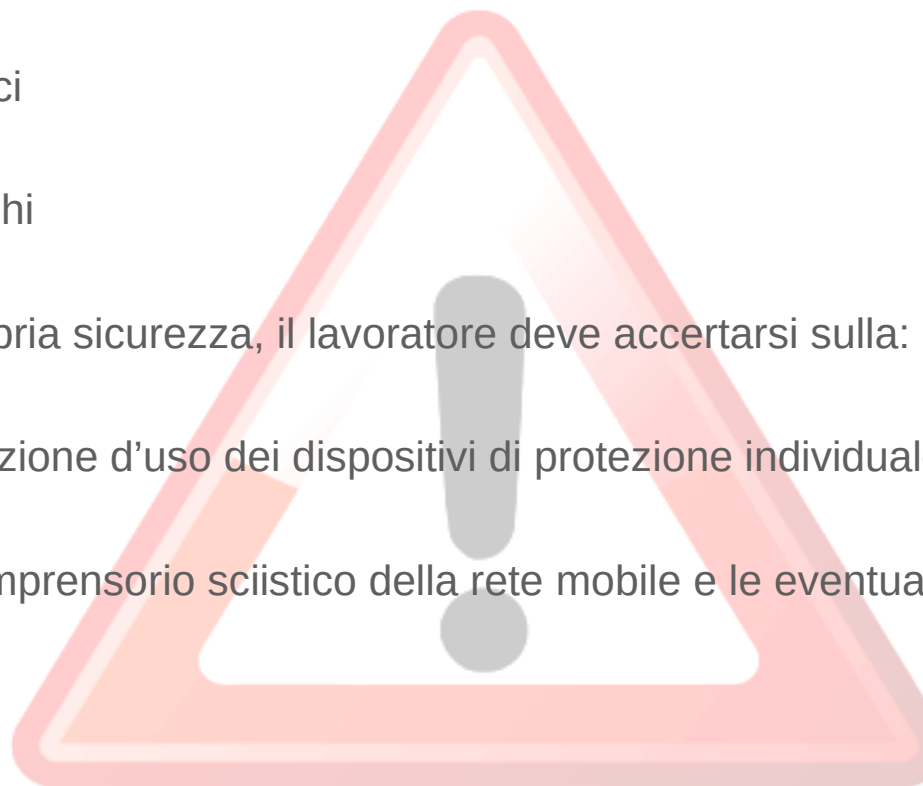
Orari di apertura delle piste (da - a).

- Area / pista in cui si può guidare.
- Pericolo valanghe e posizione dei percorsi pericolosi.
- Baite con orari di apertura serali (discese notturne).
- Intersezioni con piste o percorsi per battibattiste.
- Piste aperte per lo sci alpinismo.
- Eventuali altri rischi (linee elettriche, impianti di risalita), ecc.

CAPITOLO 7: OBBLIGHI DEL PERSONALE ESTERNO ALLE STRUTTURE

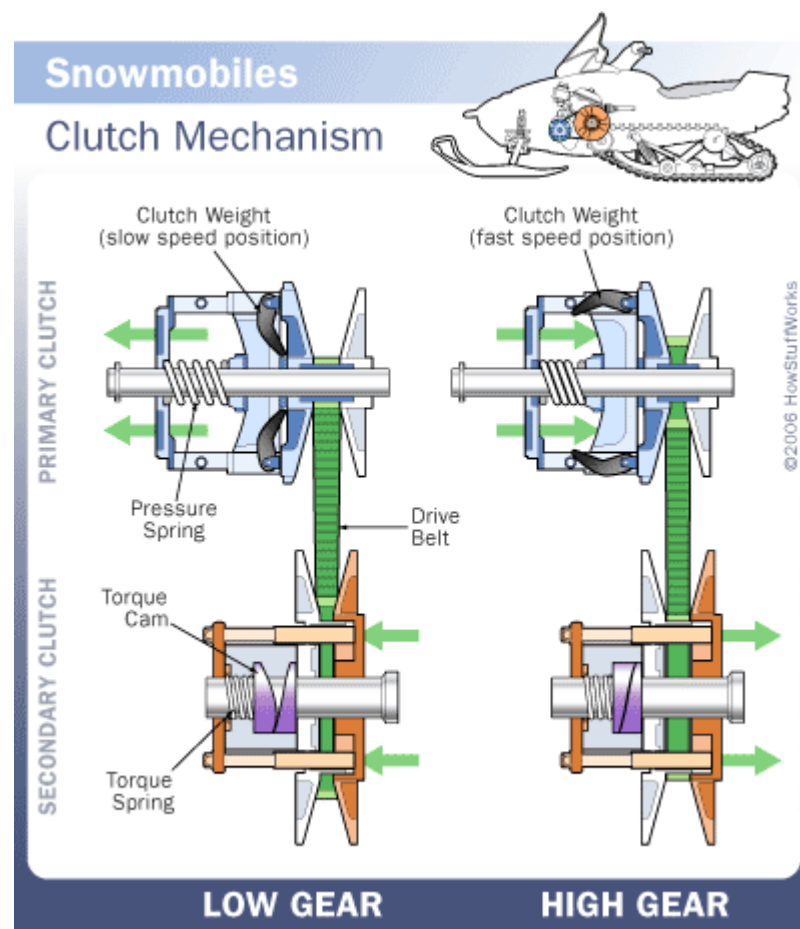
Obblighi del personale esterno e utilizzatori occasionali

- Pericoli percorrendo laghi naturali o artificiali, corsi d'acqua ghiacciati
- Pericoli di crepacci
- Eventuali altri rischi
- Inoltre, per la propria sicurezza, il lavoratore deve accertarsi sulla:
- Presenza e condizione d'uso dei dispositivi di protezione individuale
- Copertura nel comprensorio sciistico della rete mobile e le eventuali zone di interferenza



CAPITOLO 8: COMPONENTI PRINCIPALI DELLA MOTOSLITTA

RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA



CAPITOLO 9: ZONE DI PERICOLO

ZONE DI PERICOLO della motoslitta



Nel manuale uso e manutenzione sono riportati, in modo tabellare, i possibili pericoli presenti per i diversi organi di movimento.

CAPITOLO 10: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MOTOSLITTA

La motoslitte attuale[definizione]

La motoslitte ha la forma simile a quella di una [motocicletta](#) con una coppia di sci all'anteriore e un cingolo centrale al posteriore, quest'ultimo assicura la trazione del veicolo. La maggior parte dei modelli è equipaggiata da un [motore a due tempi raffreddato ad aria](#) o a liquido ma con l'aumento della [cilindrata](#) dei propulsori sono in aumento quelli equipaggiati di [motore a quattro tempi raffreddati a liquido](#), i quali erano inizialmente meno [inquinanti](#); ma con l'introduzione del sistema ad iniezione diretta nei motori a due tempi, si è notato che sono quest'ultimi ad essere meno inquinanti[4].

Le cilindrata dei motori sono variabile tra i 250 e i 1.500 [cc](#) con la maggior parte dei modelli attuali situati nell'intervallo tra 600 e 1.000 cm³, sono in commercio e utilizzati soprattutto per le competizioni anche motori che arrivano a superare i 250[cv](#) di [potenza](#) e i 2.500 cm³ di cubatura.

Il [cambio](#) è nella maggior parte dei casi [automatico continuo](#) se pure alcuni modelli siano dotati di cambio meccanico e di retromarcia (questo è il caso soprattutto dei mezzi da utilizzo pesante). Nei modelli recenti la retromarcia è spesso attuabile elettronicamente attraverso l'inversione del senso di rotazione del motore (solo per motori a due tempi).

L'[impianto frenate](#) è composto da un [freno a disco](#) sul cingolo ed è attivato o meccanicamente attraverso un cavo o attraverso un impianto idraulico come quello ormai presente sulla maggior parte delle due ruote. La leva del freno è situata sulla parte sinistra del manubrio mentre il comando dell'acceleratore è sul lato destro



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 10: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MOTOSLITTA

La trasmissione

- Mediante la trasmissione idrostatica e/o a puleggia il veicolo viene accelerato e frenato in modo costante senza usura di componenti.
- La velocità della motoslitte è controllata dalla manopola e/o manettino dell'acceleratore. Più questo viene premuto o ruotato, maggiore è la velocità del motore e più veloce è la macchina. Se l'acceleratore viene rilasciato, la macchina rallenta.
- L'effetto frenante non è in grado di arrestare completamente la macchina.
- Per bloccare completamente il veicolo, è necessario un freno di stazionamento. Si tratta di un freno a disco con apertura idraulica o meccanica, che agisce solo come freno di stazionamento o di emergenza.
- **ATTENZIONE: La mancanza di olio nel circuito ne limita l'effetto frenante. Controllare quindi sempre il livello dell'olio.**

CAPITOLO 10: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MOTOSLITTA



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 10: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MOTOSLITTA

Componenti di sicurezza sui veicoli motoslitte

- Interruttori di sicurezza di avviamento
- Fari rotanti (girofaro)
- Segnalatori acustici
- Segnali di pericolo
- Manuale d'uso e manutenzione



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 11: REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA GUIDA



Legge Regionale Piemonte Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

- I mezzi meccanici possono accedere alle aree sciabili solo fuori dell'orario di apertura delle piste o previa chiusura, salvo i casi di necessità ed urgenza.
 - I mezzi meccanici devono essere in ogni caso muniti di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e ad una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui.
- In ogni caso il responsabile della zona sciistica e gli organi di polizia locale deve essere avvertito e autorizzare lo spostamento.
- Se possibile, il mezzo dovrebbe essere accompagnato in modo da avvisare in anticipo i sciatori.
- **ATTENZIONE. IN OGNI CASO VANNO RISPETTATE EVENTUALI LEGGI TERRITORIALI!**

CAPITOLO 11: REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA GUIDA

ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO E LA CONDUZIONE DI MOTOSLITTE, QUADRICICLI E MEZZI ASSIMILATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E COSE SU AREE INNEVATE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE.

(ATTUAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 9, DELLA L.R. 26 GENNAIO 2009 N. 2)

(Allegato alla deliberazione n. 15-12793 del 14.12.2009)

modificato con DGR 22-658 del 27.9.2010

Paragrafo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente documento, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 recante (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) detta le disposizioni per il corretto utilizzo delle motoslitte, dei quadricicli e di altri mezzi assimilati, destinati al trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 28, comma 9, della suddetta legge regionale.
2. Il presente provvedimento si applica, pertanto, alle motoslitte, ai quadricicli ed ai loro relativi accessori, nonché a qualsiasi altro mezzo motorizzato destinato al trasporto di persone e cose su terreni innevati, comprese le piste di servizio e le strade di cantiere degli impianti anche in caso di terreno scoperto, e di seguito denominati mezzi meccanici.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi impiegati per i lavori di movimento terra e neve e quelli per la battitura delle piste.

Paragrafo 2. Disposizioni di utilizzo.

1. I mezzi meccanici, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti dell'omologazione del mezzo;
- b) nel caso di motoslitte, trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti della capienza del mezzo;
- c) possono trainare eventuali carrelli a rimorchio ed appendici, per il trasporto di persone o merci, nei limiti previsti dalla documentazione del mezzo;
- d) sono assicurati con polizza Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) con un massimale non inferiore di euro 1.500.000,00;
- e) durante la marcia, nel caso incontrino altri mezzi, si posizionano sul lato destro;
- f) procedono a velocità moderata, dando comunque precedenza, in caso di interferenza con piste da sci, agli sciatori che dovessero incontrare;



CAPITOLO 11: REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA GUIDA

- g) sono dotati di dispositivo luminoso lampeggiante;
- h) durante la marcia, gruppi di più mezzi procedono in colonna sul medesimo percorso o pista, senza uscire al di fuori del percorso autorizzato e mantengono una velocità consona alle caratteristiche del percorso;
- i) nel caso di attività turistico-ricreative organizzate, che prevedano l'impiego di più di tre mezzi, anche noleggiati, questi devono procedere recando in testa alla colonna un mezzo condotto da un titolare o dipendente della ditta organizzatrice.

2. Per la conduzione dei mezzi meccanici sono richiesti il possesso della maggiore età e l'uso, da parte del conducente nonché di eventuali passeggeri, di regolare casco protettivo omologato ai sensi della normativa vigente per la circolazione stradale dei motocicli.

3. La condotta di guida tiene conto delle condizioni dei percorsi da effettuare e della neve, in rapporto alle condizioni climatiche, evitando ogni situazione di rischio e pericolo.

Paragrafo 3. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 8 primo periodo, della l.r. 2/2009.

1. L'uso dei mezzi meccanici è consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dall'amministrazione comunale competente ai sensi dell'articolo 28, commi 8 e 9 della l.r. 2/2009.
2. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il transito sui percorsi stabiliti dal comune e previa concertazione con il gestore degli impianti di risalita, in caso di interferenze con le piste da sci.
3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici:
 - a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare;
 - b) per i soggetti gestori e/o conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettivo non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero massimo di tre per ogni struttura gestita e/o condotta, fatte salve particolari esigenze, valutate dai comuni interessati, per le quali è possibile autorizzare un ulteriore mezzo
 - c) per i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre.
4. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 è dimostrato da idonea documentazione e attestato con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del dpr 445/2000.

CAPITOLO 1: NORMATIVA

5. L'autorizzazione deve essere esposta sul mezzo a cui si riferisce ed indica:

- a) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione, specificando la natura dell'autorizzazione in riferimento alla casistica del punto 3 del presente paragrafo;
- b) il percorso comunale stabilito al fine esclusivo di raggiungere, con il tracciato più breve e limitando il più possibile le interferenze con le piste o altri tracciati, le strutture e gli immobili altrimenti non accessibili;
- c) il numero di telaio del mezzo e le disposizioni per l'utilizzo di cui al paragrafo 2;
- d) l'orario di impiego, fermo restando che, per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 3, è comunque vietato l'utilizzo dalle ore 23,30 alle ore 6,00, eventualmente derogabile in occasione delle festività nazionali.

6. L'autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a tre anni solari consecutivi, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal comune o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta. Il comune può richiedere eventuali oneri di spesa per il suo rilascio.

7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al punto 3 lettera c), queste potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei dipendenti regolarmente assunti.

8. All'interno dell'area sciabile, l'attività di noleggio è consentita ai soggetti di cui al punto 3, lettera c), unicamente con conducente, fatto salvo, quanto stabilito al punto 2 del presente paragrafo.

9. Parimenti i soggetti di cui al punto 3 lettera a) e b) possono condurre mezzi noleggiati, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente paragrafo.

Paragrafo 4. Disposizioni per l'accesso pubblico a percorsi, aree e piste individuati ai sensi del comma 6 e comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 28 della l.r. 2/2009.

1. Al di fuori delle aree sciabili, il comune individua i percorsi, le aree e le piste, destinati alla circolazione dei mezzi meccanici, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della l.r. 2/2009, nel rispetto della normativa e dei vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali esistenti, con particolare riferimento alle problematiche di impatto e zonizzazione acustici, nonché di interferenza con le componenti vegetazionali e faunistiche.

2. Con proprio provvedimento il comune disciplina l'accesso agli ambiti di cui al punto 1 ed in particolare:

- a) gli orari di apertura e chiusura, fatto salvo il divieto di utilizzo dalle ore 22,00 alle ore 6,00;
- b) l'eventuale pedaggio per l'accesso;
- c) l'eventuale numero massimo di accessi;



CAPITOLO 11: REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA GUIDA

- d) l'eventuale modalità di gestione da parte di soggetti privati;
 - e) le condizioni ambientali di accessibilità, con particolare riferimento alle condizioni meteonivometriche;
 - f) i parametri di emissione acustica da rispettare;
 - g) nel caso di individuazione di aree, il divieto di transito da parte di sciatori e utilizzatori di racchette da neve;
 - h) eventuali norme per regolamentare l'uso promiscuo dei percorsi e delle piste, limitando l'interferenza tra mezzi meccanici e le varie forme di escursionismo sulla neve.
3. Il comune, in relazione all'accesso agli ambiti come sopra individuati, stipula idonea assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti.
4. L'accesso è consentito nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile, fatta salva la facoltà, da parte del comune competente, di stabilire, entro il suddetto periodo, calendari di accesso diversi anche non continuativi.
5. Gli ambiti devono essere opportunamente segnalati attraverso idonea cartellonistica riportante, in almeno tre lingue dell'Unione Europea (U.E), oltre a quella italiana:
- a) le disposizioni di utilizzo dei mezzi meccanici di cui al paragrafo 2;
 - b) i contenuti del provvedimento comunale di cui al punto 2;
 - c) ogni altra informazione ritenuta utile in merito agli ambiti percorsi.
6. Gli ambiti individuati in applicazione del presente paragrafo sono segnalati alla Regione.

Paragrafo 5. Sanzioni amministrative.

1. Nel richiamare il dispositivo sanzionatorio di cui all'art. 35 della l.r. 2/2009 in relazione alle fattispecie inerenti l'art. 28 della medesima legge, sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:
- a) la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, letterad), nel caso di uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilabili, al di fuori dei percorsi, delle aree e delle piste di cui al paragrafo 4 del presente provvedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;
 - b) la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera f), per l'utilizzo di motoslitte in assenza dell'autorizzazione di cui al paragrafo 3, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;
 - c) la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera e), per le violazioni relative alle disposizioni di utilizzo di cui al paragrafo 2 e delle

CAPITOLO 11: REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA GUIDA

prescrizioni comunali dettate ai sensi dei paragrafi 3 e 4, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;

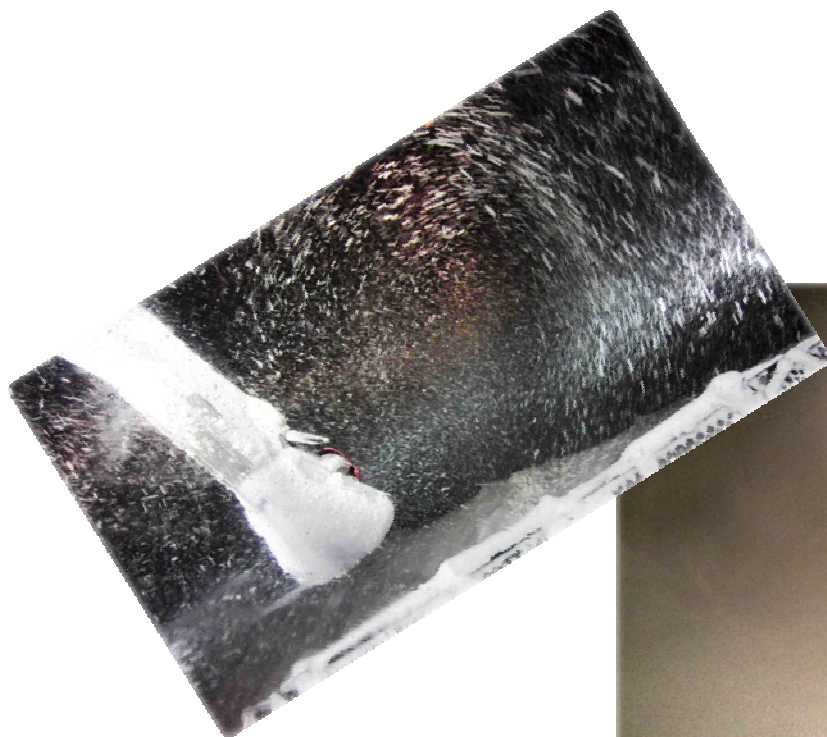
2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Paragrafo 6. Ulteriori disposizioni.

1. L'attività di noleggio rispetta la normativa fiscale e di polizia amministrativa e viene esercitata secondo le modalità e i criteri eventualmente previsti con specifico regolamento dell'amministrazione comunale competente.

CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

RISCHIO: CONDIZIONI ATMOSFERICHE



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Tali incidenti sono causati da agenti atmosferici, quali:

- Valanghe,
- Raffiche di vento, ammassamenti di neve
- Temporali, lampi

Sebbene questi incidenti hanno una frequenza inferiore, hanno, nella maggior parte dei casi, gravi conseguenze come lesioni gravi o la morte



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CONTROMISURE:

- ✓ Guidare attraverso le zone soggette a valanghe è severamente proibito.
- ✓ L'utilizzatore di motoslitta, deve essere informato quotidianamente sulle condizioni della neve nella zona sciistica e il pericolo di valanghe connesso.
- ✓ Una formazione di base in materia di pericolo di valanghe e slavine dovrebbe essere offerta dal datore di lavoro.
- ✓ In caso di temporali non si deve abbandonare il veicolo ed evitare di maneggiare parti metalliche.



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



RISCHIO: **ADERENZA AL SUOLO**

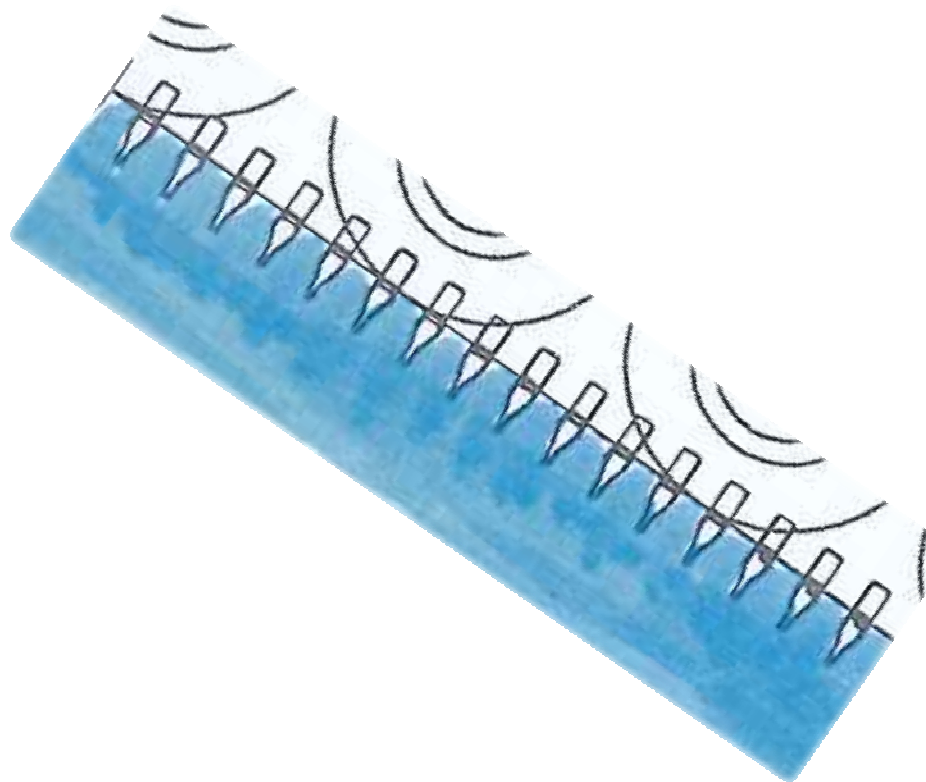


CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



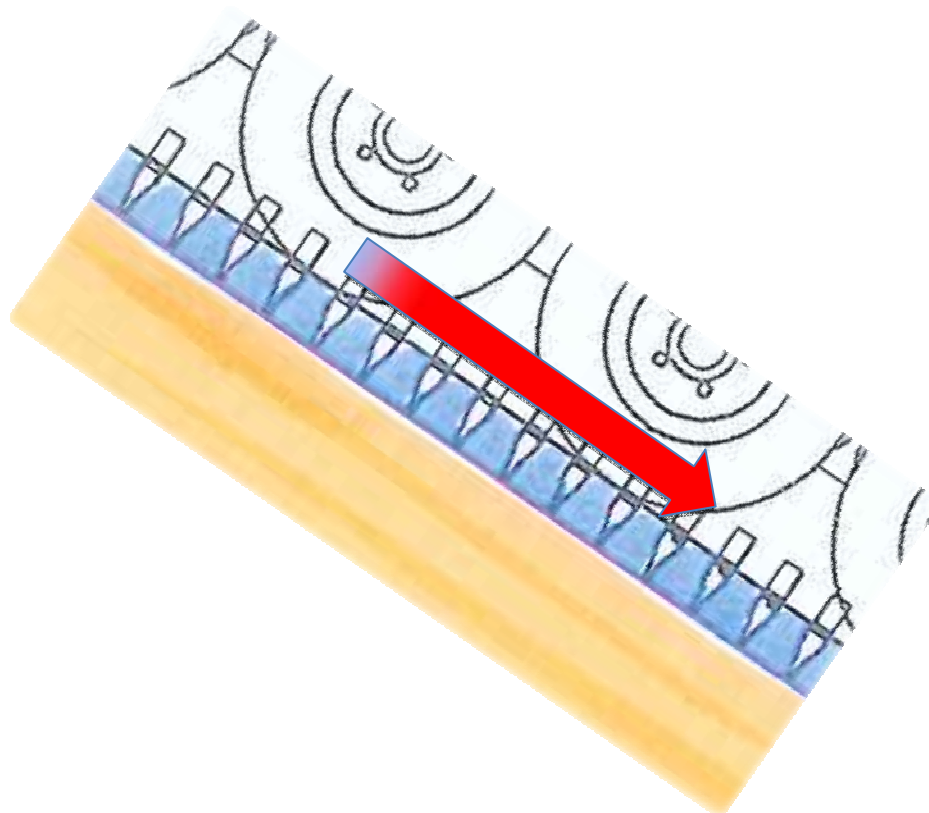
RISCHIO:

**Il cingolo perde l'aderenza al suolo
per le condizioni del manto nevoso (ghiaccio, neve compatta, ecc.)**



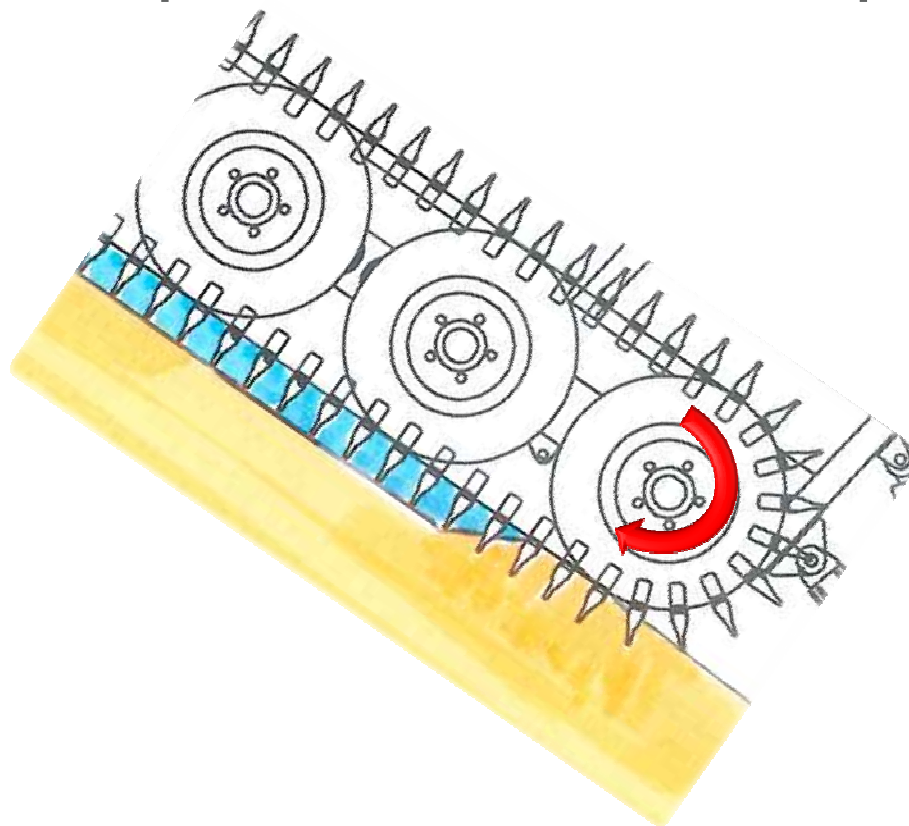
RISCHIO:

Il cingolo perde l'aderenza al suolo per l'eccessiva pendenza del percorso



CONTROMISURA

Il cingolo deve ruotare per scaricare la neve e recuperare aderenza



CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

PERICOLO DI SCIVOLARE O INCIAMPARE

- Una delle cause più comuni di incidenti a conducenti di motoslitte è scivolare su superfici ghiacciate oppure inciampare
- La maggior parte di questi incidenti accade durante la discesa e la salita dalla motoslitte



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

CONTROMISURE:

Salita corretta sulla motoslitta:

usare le apposite

Maniglie

Uso di scarponi adatti



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

CONTROMISURE:

- ✓ Prima di lasciare il posto di guida eseguire un'ispezione visiva della superficie sulla quale si vuole scendere in merito a lastre di ghiaccio pericolose.
- ✓ Scendere lentamente (non saltare!) dalla motoslitte, usando gli appoggi .



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



RISCHIO: **COLLISIONE**



COLLISIONE

- Un fattore di rischio notevole è dato dalla collisione di persone, sciatori con la motoslitte
- Gli incidenti più frequenti succedono nel caso in cui, sia personale della zona sciistica, oppure sciatori, si avvicinano al mezzo senza farsi sufficientemente notare

In questo caso, la zona più a rischio è quella laterale al veicolo in quanto visibile solo parzialmente da parte del guidatore



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



COLLISIONE

Il pericolo di COLLISIONE viene ulteriormente aumentato:

- In caso di condizioni metereologiche avverse (neve, nebbia, vento),
- Trasporto materiali (contenitori vari ingombranti, ecc.)
- Guida immediata durante la chiusura degli impianti
- Durante l'apertura degli impianti



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CONTROMISURE:

IMPORTANTE:

Nessuno si deve avvicinare ad una motoslitte in movimento!

CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

CONTROMISURE:

- ✓ In condizioni di scarsa visibilità, assieme ai segnalatori luminosi, usare anche i segnalatori acustici.
- ✓ Mantenere specchi retrovisori, liberi da ghiaccio e neve.



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CONTROMISURE:

- ✓ Lo scambio di informazioni fra i responsabili della zona sciistica, i guidatori di mezzi e i proprietari delle strutture di ristorazione (baite, alberghi) riguardo a possibili presenze di sciatori sulla pista, trasporti in atto e attività di battipista, serve ulteriormente a prevenire situazioni pericolose
- ✓ Bisogna inoltre sensibilizzare le persone che si trovano sulla pista, gli addetti agli impianti, le persone che percorrono a piedi i tracciati di avvicinarsi con cautela e in ogni caso attendere il contatto visivo con il guidatore.

CAPITOLO 13: RISCHI E PERICOLI LEGATI ALL'UTILIZZO DELLA MOTOSLITTA

CAPITOLO 12: RISCHI



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

Prima di mettere in movimento il veicolo (sia in marcia avanti che indietro) escludere ogni possibilità che delle persone si trovino nella zona di pericolo attorno al veicolo!

Prendere tutte le precauzioni per poter intravedere l'area completa attorno al veicolo:

Usate specchietti,

Limitare i carichi che dovessero limitare il campo visivo

Se necessario, scendete dal mezzo e controllare



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



RISCHIO: **TRASPORTO PERSONE**



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



TRASPORTO PERSONE

Nell'attuale norma, i seguenti modi di trasportare persone sono ammessi

➤ In appositi carrelli passeggeri trainati

Fino a due persone istruite sulla motoslitte vera e propria



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



TRASPORTO PERSONE

In ogni caso le persone trasportate vanno istruite e segnalati i seguenti pericoli

- Pericoli durante il trasporto
- Comportamento durante il trasporto
- Salire, scendere correttamente dal mezzo e/o dal carrello porta persone



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



TRASPORTO PERSONE

I rischi che possono occorrere sono:

- Scivolare o inciampare durante la salita, discesa
- Urto del passeggero contro le strutture a causa di cambiamenti improvvisi di pendenza
- Precipitare dal pianale del carrello porta persone
- Pericolo di assideramento

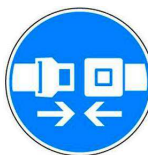


CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CONTROMISURE:

- ✓ Usare le predisposizioni presenti per salire e scendere
- ✓ Mantenere gradini, corrimano e maniglioni puliti da neve, ghiaccio o altri agenti scivolosi
- ✓ Addestramento delle persone trasportate nel comportamento da tenere durante il viaggio (cinture, dove tenersi, ecc.)
- ✓ Assicurarsi che i passeggeri siano vestiti in rispetto delle condizioni ambientali
- ✓ Assicurarsi che l'area di imbarco, sbarco non presenti superfici ghiacciate pericolose.



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CONTROMISURE:

- ✓ Adeguare la guida alle condizioni della pista e ambientali
- ✓ Massima concentrazione del guidatore e contatto visivo con i passeggeri

Generalmente la persona responsabile (es. Datore di Lavoro) deve assicurarsi che:

Il guidatore abbia sufficiente esperienza,

- Che il guidatore sia informati sulle eventuali situazioni pericolose che si potrebbero verificare durante il trasporto
- Si garantito un collegamento con eventuali forze di soccorso

RISCHIO: **TRASPORTO MATERIALI**



TRASPORTO MATERIALI

I trasporti possono essere eseguiti usando gli appositi e omologati carrelli, usando gli appositi ganci di traino.

Rischi che possono occorrere durante il trasporto merci:

- Campo visivo coperto
- Perdita del carico
- Sovraccarico
- Spostamento del baricentro della macchina



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



TRASPORTO MATERIALI

In funzione delle dimensioni e del baricentro del carico si generano dei rischi particolari:

Pericolo di:

- Ribaltamento
- Sgancio accidentale
- Collisione
- Spostamento laterale del carico



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



CONTROMISURE:

Il rischio durante il trasporto può essere minimizzato:

- Addestramento speciale per il guidatore sugli accorgimenti da considerare durante salita, discesa e traversate laterali.
- Svolgimento coscienzioso del lavoro
- Controllo permanente delle condizioni del tracciato e della pista
- Controllo del baricentro del carico

CONTROMISURE:

- Rispetto dei carichi ammessi sul pianale da parte dal costruttore del mezzo e quanto indicato nel manuale uso e manutenzione (se presente)
- Rispetto dei carichi ammessi nel manuale uso e manutenzione
- Fissare il carico contro la perdita
- Fissare il carico contro lo spostamento
- Usare mezzi di fissaggio del carico (funi, cinghie) omologati



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



RISCHIO:

Precipitare / ribaltarsi / scivolare



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



Precipitare / ribaltarsi / scivolare

Visto il baricentro molto basso la motoslitta, ha il rischio di ribaltamento relativamente ridotto.

Comunque bisogna considerare il rischio di ribaltamento o caduta.

Nel caso di:

- Ammucchiate di neve causate dal vento,
- Enormi mucchi di neve artificiale,
- Ammucchiate di neve generate dai gatti battipista (per esempio nei parchi gioco)
- Precipizi
- Piste molto ripide
- Slittamento laterale contro un ostacolo



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



Precipitare / ribaltarsi / scivolare



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



- Condizioni atmosferiche avverse
- Operatori addestrati male
- Disattenzione dell'operatore
- Cattive condizioni della pista
- Influenza di alcool o droghe sull'operatore
- Conoscenza limitata della zona

CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

CONTROMISURE:

- ✓ Addestramento dell'operatore sui rischi della zona
- ✓ Addestramento completo sulla guida del mezzo
- ✓ Affidare i lavori esposti agli operatori esperti
- ✓ Adeguamento della guida alle attuali condizioni
- ✓ Manutenzione regolare dei mezzi
- ✓ Evitare la guida nei pressi di dirupi
- ✓ Utilizzo delle cinture di sicurezza se esistenti



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



RISCHIO: **PRECIPITARE IN UN CREPACCIO**



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



PRECIPITARE IN UN CREPACCIO

Specialmente sui ghiacciai precipitare in un crepaccio o un lago è uno dei pericoli notevoli.

Crepacci possono essere presenti sia d'estate che d'inverno. Il rischio comunque é superiore durante la stagione estiva quando le temperature sono relativamente alte (estate-autunno)

La dimensione e profondità dei crepacci dipende anche dallo spessore del ghiaccio.

I crepacci possono avere delle dimensioni notevoli a profondità maggiori, senza darne l'impressione in superficie.

Durante il lavoro sul ghiacciaio prestare particolare attenzione, il pericolo è presente per le macchine e le persone!



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



✓ Addestramento del operatore in merito a:

- Conoscenze della zona
- Posizione dei crepacci conosciuti
- Posizione delle piste pericolose
- Spessore della neve / ghiaccio rimanenti
- Comportamento in caso di incidente

✓ Segnalazione chiara delle piste



✓ Seguire scrupolosamente le raccomandazioni e gli ordini delle persone responsabili della zona sciistica

RISCHIO: **PRECIPITARE IN PERCORSI D'ACQUA**



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



- Non bisogna trascurare i rischi dati da percorsi d'acqua naturali o artificiali. Normalmente questi vengono coperti di neve, però durante la primavera l'acqua inizia a scorrere dopodiché la superficie nevosa non resiste più.
- Anche durante la preparazione di piste da fondo a volte si passa sopra superfici ghiacciate. Non rispettando lo spessore minimo necessario per sostenere il mezzo, si possono verificare gravi incidenti

CONTROMISURE:

Da parte del responsabile / datore di lavoro

- ✓ Addestramento del operatore in merito a:
 - Conoscenze della zona
 - Posizione dei corsi d'acqua naturali o artificiali
 - Comportamento in caso di incidente
- ✓ Implementazione di una rete affidabile di comunicazione (cellulare, radio)
- ✓ Segnalazione chiara delle piste
- ✓ Controllo continuo dello spessore del ghiaccio

CONTROMISURE:

Da parte dell'operatore

- ✓ Massima concentrazione durante il lavoro nelle zone a rischio
- ✓ Comunicazione immediata in caso di pericoli emergenti
- ✓ Mai abbandonare le piste tracciate.
- ✓ Seguire scrupolosamente le raccomandazioni e gli ordini delle persone responsabili della zona sciistica



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



A snowmobiler in a black and red suit is captured mid-air, performing a stunt jump. The snowmobile is tilted, and the rider is leaning forward. The background is a clear blue sky. In the top right corner, the text "Livigno 2010" is displayed in a bold, black font.

PERICOLO DI PRECIPITARE DAL MEZZO

L'operatore del mezzo deve considerare:

- Contaminazione delle superfici causata da olii, grassi oppure carburante: pericolo di scivolare!
- Superfici ghiacciate (pedale e pianali di carico per carrelli



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

CONTROMISURE:

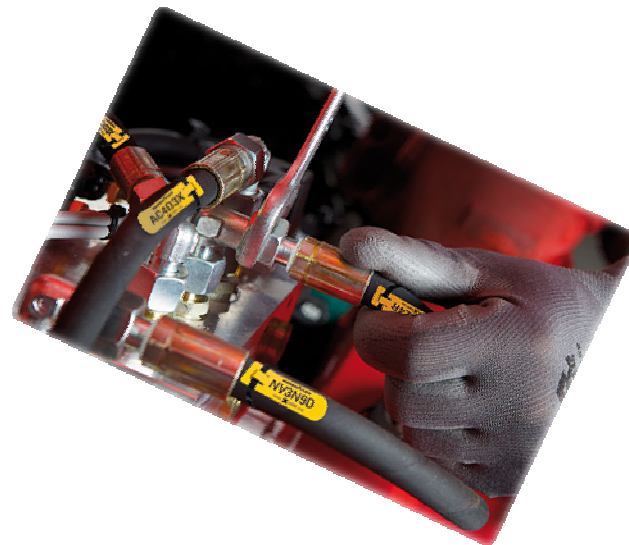
- ✓ Controllo ed eventuale pulizia delle superfici coinvolte
- ✓ Controllo periodico e pulizia del mezzo



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



RISCHIO: Uscita di liquido in pressione





CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

CONTROMISURE:

- ✓ Nel caso bisogna effettuare delle prove mettendo il circuito in pressione, mantenere una distanza sufficiente dal mezzo.
- ✓ Utilizzo di raccorderia e tubi certificati
- ✓ Utilizzare occhiali di protezione e guanti



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

RISCHIO: **Batterie**



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



Batterie

I rischi sulle batterie installate nel mezzo sono:

- Pericolo di esplosione a causa di un corto circuito
- Corrosione data dall'acido delle batterie
- Pericolo di incendio dato da poli batteria collegati male e conseguenti scintille



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



CONTROMISURE:

- ✓ Caricare le batterie solo in zone ben areate e con caricabatteria certificati
- ✓ Evitare assolutamente la generazione di scintilla nell'area di carico delle batterie
- ✓ Nel caso di collegamento di batterie ausiliarie, prestare attenzione alla tensione nominale e la polarità dei contatti.
- ✓ Nell manutenzione delle batterie indossare occhiali e guanti di protezione
- ✓ Controllare periodicamente il fissaggio dei poli delle batterie
- ✓ Per proteggere i poli batteria dalla corrosione usare l'apposito grasso



CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

Agenti chimici



CONSULENZE IN
AMBIENTE
IGIENE
SICUREZZA
SUL LAVORO



Agenti chimici

Agenti chimici comportano un rischio se portati a contatto della pelle oppure altre parti del corpo.

La pericolosità dell'agente chimico viene determinata dalle conseguenze che questa genera sul corpo umano.

Alcuni agenti, a causa della loro composizione chimica, possono generare dei rischi aggiuntivi:

- Per la salute delle persone
- Rischio di esplosione
- Rischio di incendio
- Usare sempre guanti e occhiali di protezione nel maneggiare gli agenti chimici.
- **La classe di pericolosità è riportata dal pittogramma situato sul contenitore.**

CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

Simboli di pericolo

Pittogramma di pericolo (regolamento CE 1272/2008)	Simbolo e denominazione (direttiva 67/548/CEE, obsoleta)
 GHS01	E  ESPLOSIVO
 GHS02	F  INFIAMMABILE
	F+  ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
 GHS03	O  COMBURENTE

CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

 GHS05	C  CORROSIVO
 GHS06 per prodotti tossici acuti	T  TOSSICO
 GHS08 per prodotti tossici a lungo termine	T+  ESTREMAMENTE TOSSICO

CAPITOLO 12: RISCHI E PERICOLI SULLA MOTOSLITTA

 GHS07	Xi  IRRITANTE
	Xn  NOCIVO
 GHS09	N  PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

- 

Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate

Approvato con Deliberazione del C.C. di Cesana T.se	n. ____ del ____
Approvato con Deliberazione del C.C. di Claviere	n. ____ del ____
Approvato con Deliberazione del C.C. di Pragelato	n. ____ del ____
Approvato con Deliberazione del C.C. di Sauze d'Oulx	n. ____ del ____
Approvato con Deliberazione del C.C. di Sestriere	n. ____ del ____



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



INDICE

- **NORME DI RIFERIMENTO**
- **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**
 - Art. 01 Finalità e territorialità
 - Art. 02 Oggetto e ambito di applicazione
- **TITOLO II - CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI**
 - Art. 03 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi Art. 04 Autorizzazioni in deroga
 - Art. 05 Disposizioni di utilizzo Art. 06 Rilascio autorizzazioni
- **TITOLO III - CONTROLLO E SANZIONI**
 - Art. 07 Controllo degli agenti di polizia Art. 08 Sanzioni
- **TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI**
 - Art. 09 Entrata in vigore

NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo)
- L.R. 02/2009 e s.m.i. (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-12793 del 14/12/2009 modificato con D.G.R. 22-658 del 27/09/2010 (atto di indirizzo per la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale);
- L.R. 32/1982 e s.m.i. (norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
- D.l.vo. 165 del 30/03/2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle A.P.);
- D.l.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.i. (modifiche al sistema penale);
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Piano Regolatore Generale dei Comuni aderenti all'Unione Montana;

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e territorialità

1. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme vigenti, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dell'ambiente, il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi meccanici nell'ambiente naturale invernale.
2. Il regolamento ha validità su tutto il territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme di applicazione delle leggi vigenti e disciplina nel dettaglio la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate.

Art. 3 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi

1. Fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento, è vietato l'uso di mezzi meccanici su tutte le aree innevate del territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea;
2. Per la conduzione dei mezzi meccanici , anche nel caso in cui i medesimi siano utilizzati nelle operazioni di preparazione e battitura delle piste, devono essere osservate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 s.m. e i., nonché quanto stabilito con i successive provvedimenti attuativi e/o di indirizzo emanati dalla Regione Piemonte ;
3. Il Comune, su espressa richiesta di terzi interessati, può consentire l'accesso ai mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi, strutture o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità; qualora i percorsi interessino l'area sciabile il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla concertazione con il Gestore delle piste, così come individuato dalla succitata Legge Regionale. In questo caso il Gestore delle piste dismetterà temporaneamente la pista al Comune di riferimento, che provvederà al rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 LR 2/2009 e s.m. e i., previa istruttoria di cui all'articolo 4 del presente regolamento;



6. Le prescrizioni contenute nel presente titolo, dove non diversamente specificato, si intendono applicabili anche gatto delle nevi, quadricicli, tricicli, motocicli e qualunque mezzo meccanico in grado di circolare su ghiaccio o neve. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta su tutte le aree innevate del territorio anche nei casi di terreno solo parzialmente innevato

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale n° 2/2009 e dalle disposizioni attuative emanate in merito , per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'uso dei mezzi meccanici su terreno innevato,



il richiedente dovrà sottoscrivere per accettazione, il Documento di Valutazione dei Rischi approvato dall'Amministrazione; tale documento costituisce parte integrante dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo a cui si riferisce ed indica: i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione;

la natura dell'autorizzazione l percorso stabilito e il numero di telaio del mezzo; l'orario di impiego;

3. L'autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a tre anni consecutivi, per il periodo dal 01 novembre al 15 maggio di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato o in caso di perdita o mutamento dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio. L'autorizzazione di cui al presente articolo potrà essere revocata a seguito di violazioni alle disposizioni contenute nella stessa o su eventuale segnalazione delle Forze di Polizia. La validità dell'autorizzazione è comunque subordinata alla copertura assicurativa del mezzo impiegato. 7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate, queste potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei soci o lavoratori coadiuvanti o da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti;

-
4. All'interno dell'area sciabile, l'attività di noleggio motoslitte potrà essere consentita alle condizioni di cui al precedente comma 1, fatte salve eventuali valutazioni di impatto ambientale ed acustico che si rendessero necessarie in aree soggette a particolari tutele;
 5. Il Comune territorialmente competente, di concerto con il Gestore, approverà una planimetria con indicati i percorsi autorizzati. La dismissione delle piste dal gestore al comune, per permettere il passaggio di mezzi meccanici autorizzati, avverrà secondo orari concertati tra il Comune territorialmente competente ed il Gestore delle piste;
 6. La dismissione delle piste dal gestore al comune, per permettere il passaggio di mezzi meccanici autorizzati su aree innevate, dei tratti di pista da sci o degli incroci con le piste da sci, avrà i seguenti orari:
Tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 8.45 e dalle ore 17.30 alle 23.00;
 7. Qualora emergessero particolari necessità di transito dei mezzi meccanici, questo potrà avvenire unicamente previa verifica del Gestore delle piste, il quale ne stabilirà modalità e tempistica.
 8. Eventuali spese di battitura della pista, rese necessarie a seguito dell'utilizzo dei mezzi motorizzati autorizzati, saranno sostenute direttamente dai soggetti titolari dell'autorizzazione senza interessare il Comune concedente.
 9. Il Comune provvede a trasmettere al gestore l'elenco dei veicoli autorizzati al transito con evidenziato il numero di riconoscimento del mezzo tenendolo periodicamente aggiornato.



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



-
10. Le autorizzazioni vengono concesse dal Comune previo accordo sottoscritto dal richiedente e dal gestore delle piste.
 11. L'accordo di cui al comma 14° deve indicare dettagliatamente il tracciato e la tipologia di veicolo utilizzabile sullo stesso.
 12. Per i percorsi che non interferiscono con le piste da sci, la Giunta Comunale può stabilire modalità e orari di fruizione diversi;

Art. 5 Disposizioni di utilizzo

1. Il traino di slitte con trasporto di passeggeri dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo.
2. Non è consentito il sovraccarico né il traino di sciatori.
3. Il mezzo meccanico posto in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione o autorizzazione comunale in maniera ben visibile.
4. E' vietata la conduzione di mezzi meccanici in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale. La seconda violazione del presente comma, ad opera del medesimo soggetto, nell'arco della medesima stagione sciistica comporta la revoca dell'autorizzazione comunale.

Art. 6 Rilascio autorizzazioni

1. L'autorizzazione verrà concessa previa istanza sulla quale sarà apposta una marca da bollo, debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su apposito modello, da inoltrarsi da parte degli interessati all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di riferimento, corredata dalle certificazioni necessarie comprovanti il possesso delle caratteristiche di cui all'art. 4, e il pagamento di una quota dovuta a titolo di rimborso spese per la fornitura dell'autorizzazione, del contrassegno e dei diritti di segreteria.
2. Il richiedente l'autorizzazione dovrà ritirare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) fatto redigere dalla Civica Amministrazione e dovrà presentare un Documento di Valutazione dei Rischi con i dettagli operativi al DVR approvato dall'Amministrazione.
3. Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sulla motoslitte, ed una autorizzazione riportante lo stesso numero progressivo del contrassegno che dovrà sempre essere a bordo del mezzo ed esibita su richiesta dei preposti alla vigilanza.
4. Il contrassegno resta sempre di proprietà del Comune e in caso di revoca dell'autorizzazione il possessore è tenuto alla sua immediata restituzione.

TITOLO III CONTROLLO E SANZIONI

Art. 7 Controllo degli Agenti di Polizia

1. Le Forze di Polizia hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al conducente di fermarsi, di esibire i documenti d'identità, di assicurazione, permesso comunale e visionare il numero di telaio del veicolo.

Art. 8 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 363/2003 e dalla legge regionale n. 02/2009 si applicano le sanzioni indicate dal presente regolamento e, laddove non diversamente indicato, una sanzione di € 150.00 per violazione.
2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



-
3. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o nella Legge Regionale n° 2/2009 comportano la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettera e) della l.r. 02/2009 e il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima.; il periodo del sequestro non potrà avere durata inferiore a giorni cinque ; in caso di recidiva verificatasi nel biennio la durata del sequestro non potrà essere inferiore a giorni quindici
 4. Qualora la violazione delle norme del presente regolamento sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 della l. 689/1981. La menzione dell'avvenuto pagamento riportata sul verbale ne costituisce ricevuta.
 5. In caso di mancato versamento della somma nel termine stabilito, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi degli artt. 18 e 27 della Legge 24/11/1981, n. 689.
 6. Avverso i verbali di accertamento di violazioni del presente regolamento il trasgressore o l'obbligato in solido per il pagamento della sanzione potrà presentare memorie, documenti o richieste di audizione, con atto esente da bollo da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, al Sindaco del Comune territorialmente competente (art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689). L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.



CONSULENZE IN
A M B I E N T E
I G I E N E
S I C U R E Z Z A
S U L L A V O R O



TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della sua seconda pubblicazione e resterà sempre depositato presso il Comando di Polizia Locale di ogni Comune aderente all'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà reso disponibile, per via telematica, sul sito internet di ogni singolo Comune.
2. Si dispone inoltre che il presente regolamento venga trasmesso a tutte le Forze dell'Ordine, di soccorso operanti sul territorio, al gestore degli impianti sciistici, ai gestori e conduttori di strutture turistico ricettive, esercizi pubblici siti in quota che sono tenuti ad esporne copia per gli utenti.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.